

# COMUNE DI OLBIA

### ORDINANZA N° 58 DEL 25/05/2020

OGGETTO: Misure specifiche per la limitazione del contagio da COVID-19. Obbligo di utilizzo delle mascherine protettive per l'accesso agli esercizi commerciali, uffici, ed in ogni luogo chiuso. Rettifica Ordinanza sindacale n. 45 del 30/04/2020.

### IL SINDACO

### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 09.03.2020 recante "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica" con la quale preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna;

- La dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica";
- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze nn. 35 del 06/04/2020 e 45 del 30/04/2020 che dispongono fino alla data del 31 maggio 2020, negli orari di apertura degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mezzi pubblici ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, l'accesso solo indossando idonee mascherine protettive od in alternativa protezioni per il naso e per la bocca (es. foulard o sciarpe) e guanti in modo da limitare la diffusione del virus;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale;

RITENUTO pertanto necessario, proprio in virtù dell'attuale evoluzione del virus Covid-19, adottare nuove misure specifiche, comunque adeguate all'attuale contesto territoriale di riferimento, disponendo esclusivamente l'obbligo di utilizzo delle mascherine protettive (non rendendosi più necessario l'utilizzo dei guanti) per l'accesso agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **ORDINA**

- a rettifica della propria Ordinanza n. 45 del 30/04/2020, negli orari di apertura degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mezzi pubblici e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, l'accesso è consentito indossando esclusivamente idonee mascherine protettive od in alternativa protezioni per il naso e per la bocca (es. foulard o sciarpe) in modo da limitare la diffusione del virus;
- non si rende più obbligatorio l'utilizzo dei guanti, in quanto sono previsti appositi dispenser di gel igienizzante all'ingresso dei locali sopra menzionati;
- i responsabili o i dirigenti degli Uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti a richiedere, all'ingresso nei predetti locali, agli avventori ed agli utenti di indossare i presidi di protezione individuale (mascherine) e in caso di rifiuto devono avvertire il locale Comando della Polizia Locale;
- l'inosservanza del presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa d'importo variabile da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### DISPONE

Che le forze dell'ordine del territorio vigilino sull'adeguato rispetto del presente provvedimento.

### **DISPONE INOLTRE**

la trasmissione del presente provvedimento:

- Al Dirigente della Protezione di Civile del Comune di Olbia;
- Al Dirigente della Polizia Locale;
- Alle forze dell'ordine del territorio per il controllo del rispetto del provvedimento;
- Ai Messi comunali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

### **AVVERTE**

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Olbia, 25/05/2020

IL SINDACO Settimo Nizzi

Atto firmato digitalmente